

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE: VECCHI E  
NUOVI ORIZZONTI

*INSURANCE AND LIABILITY: OLD AND NEW HORIZONS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1992-2007*



Alessandra  
CAMEDDA

ARTICOLO CONSEGNATO: 5 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

**ABSTRACT:** Nel quadro dei rapporti tra assicurazione e responsabilità, il paper si concentra sulle peculiarità del contratto di assicurazione come strumento di gestione dei rischi, che ne determina un'ampia diffusione nella copertura dei rischi di responsabilità civile dell'assicurato (assicurazioni della responsabilità civile, art. 1917 c.c. e art. 2, comma 3, ramo 13, c. ass.). Ancorché classico, il tema appare lontano dall'esaurire la propria vitalità alla luce della diffusa esigenza di protezione dai rischi emergenti, difficilmente quantificabili e significativi per le imprese. Nell'ambito di questi ultimi, costituiscono oggetto di attenzione in questa sede i rischi connessi alla crescente digitalizzazione e, in particolare, il c.d. "cyber risk".

**PAROLE CHIAVE:** Assicurazione; responsabilità; digitalizzazione; rischi emergenti; rischio cibernetico.

**ABSTRACT:** *In the framework of relationship between insurance and liability, the charter focuses on the peculiarities of insurance as a risk management tool, which determines its wide diffusion in the coverage of civil liability risk (liability insurance, art. 1917 civil code and art. 2, par. 3, sub. 13, Insurance Code). Although "classic", the topic appears in fact far from exhausting its vitality in the light of the widespread need for protection from emerging risks, which are significant for companies and difficult to quantify. Within the latter, the risks associated with the growing digitization and, in particular, the so-called "cyber risk".*

**KEY WORDS:** *Insurance; liability; digitization; emerging risks; cyber risk.*

**SOMMARIO.- I. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ: CENNI INTRODUTTIVI. — II. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COME STRUMENTO DI GESTIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE. — III. I NUOVI ORIZZONTI DELLA GESTIONE DI RISCHI E RESPONSABILITÀ EMERGENTI: LA CYBER INSURANCE.**

## **I. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ: CENNI INTRODUTTIVI.**

Agli inizi degli anni Novanta, in uno dei primi e più importanti studi sui rapporti tra responsabilità e contratto di assicurazione, Aurelio Donato Candian definiva la tematica assicurativa «un'ombra che invariabilmente accompagna tutte le analisi [...] del problema della responsabilità civile»<sup>1</sup>.

Tale constatazione coglie appieno come, malgrado le profonde diversità strutturali e funzionali, i due istituti siano intimamente connessi. Non è un caso che gli studi sul tema — ai quali non può che rinviarsi<sup>2</sup> — si risolvano spesso in una trattazione dell'assicurazione della responsabilità civile<sup>3</sup>, con la quale, come è noto, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione<sup>4</sup>, dovrà pagare al terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto (art. 1917 c.c. e art.

1 CANDIAN, A.D.: *Responsabilità civile ed assicurazione*, Egea, Milano, 1993, p. 3.

2 Tra i principali contributi, si ricordano: BOZZI, G.: *Assicurazione e responsabilità*, Bulzoni, Roma, 1971; BESSONE, M.: "Responsabilità civile, assicurazione e costo sociale dell'illecito", *Saggi di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 255 ss.; ALPA, G.: "L'assicurazione di fronte all'evolversi del concetto di responsabilità", *Assicurazioni*, 1985, I, p. 534 ss.; FRANZONI, M.: "Responsabilità civile (assicurazione della)", *Dig. disc. priv.*, sez. comm., XII, Torino, 1993, p. 396 ss.; CORRIAS, P.: "Responsabilità civile e contratto di assicurazione", *Riv. dir. civ.*, 2011, pp. 245 ss.; Id., *Garanzia pura e contratti di rischio*, Giuffrè, Milano, 2006; Aa.Vv., *Responsabilità e assicurazione* (a cura di R. CAVALLO BORGIA), in *Trattato della responsabilità civile* (diretto da M. FRANZONI), Giuffrè, Milano, 2007. Da ultimo, sul tema, v. LANDINI, S.: *L'assicurazione della responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu -Messineo*, Giuffrè, Milano, 2021.

3 Il rilievo è di CASTRONOVO, C.: *Responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 725.

4 Come è noto, il regime di operatività temporale della garanzia assicurativa nelle polizze della responsabilità civile può rispondere al modello *loss occurrence*, accolto dall'art. 1917 c.c., o al diverso modello *claims made*. Sulle origini e le caratteristiche del modello *claims made* come tecnica di gestione del rischio elaborata, specie negli ordinamenti di *common law*, per la copertura della responsabilità civile derivante da attività potenzialmente produttive di danni c.dd. lungolatenti, la letteratura è oramai sterminata. Sia consentito ricordare, tra gli altri, CAMPOBASSO M., "Le clausole *claims made*: nella giurisprudenza e nella legge Gelli - Bianco", in *Diritto alla salute e contratto di assicurazione* (a cura di P. CORRIAS, E. PIRAS e G. RACUGNO), ESI, Napoli, 2019, pp. 55 ss.; Id., "Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni *claims made*", *Banca borsa tit. cred.*, 2019, pp. 138 ss.; CORRIAS, P.: "L'assicurabilità dei fatti pregressi nelle assicurazioni della responsabilità civile", *Riv. it. med. legale*, 2019, pp. 1443 ss.; Id.: "Le clausole *claims made*". Dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, pp. 147 ss.; LANDINI, S.: "Le clausole di retroattività e *claims made* nelle polizze sanitarie", in *La responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento* (a cura di G. ROMAGNOLI), ESI, Napoli, 2018, pp. 177 ss.; ROSSI, G.: *Le clausole claims made: dalla valutazione della giurisprudenza alla logica del mercato assicurativo*, Cedam, Padova, 2018; MAZZOLA, M.: "La copertura assicurativa *claims made*: origine, circolazione del modello e sviluppi normativi", *Europa dir. priv.*, 2017, pp. 1013 ss.; GAGGERO, P.: "Validità ed efficacia dell'assicurazione della responsabilità civile *claims made*", *Contr. impr.*, 2013, pp. 403 ss.; GAZZARA, M.: "Il difficile rapporto tra clausola *claims made* e assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale", *Nuove leggi civ. comm.*, 6, 2012, p. 1213 ss.; CARASSALE, U.: "La clausola *claims made* nelle polizze di responsabilità civile professionale", *Danno resp.*, 2006, pp. 95 ss.

### • **Alessandra Camedda**

Ricercatrice di Diritto dell'economia, Università di Cagliari  
E-mail: [alessandra.camedda@unica.it](mailto:alessandra.camedda@unica.it)

2, comma 3, ramo 13, c. ass.); né che essi si soffermino su una attenta ricostruzione dei reciproci condizionamenti tra i due istituti richiamati<sup>5</sup>, mettendo in luce, tra l'altro, il ruolo attribuibile al contratto di assicurazione nella parabola evolutiva della responsabilità di diritto civile e nella teorizzazione della responsabilità per rischio d'impresa<sup>6</sup>; o, ancora, l'impatto dell'espansione delle fattispecie di responsabilità c.d. oggettiva sulla concreta assicurabilità del relativo rischio.

Considerata la complessità del tema, su tali aspetti non si indugerà oltre. Ciò che preme evidenziare in questa sede è che, anche grazie alla crescente introduzione di specifici obblighi assicurativi<sup>7</sup> per la responsabilità derivante dall'esercizio di talune attività particolarmente delicate e di estrema rilevanza sociale<sup>8</sup>, il contratto di assicurazione rappresenta il più importante strumento di copertura dei rischi di responsabilità civile<sup>9</sup>.

Tale affermazione non pare, peraltro, destinata ad essere scalfita dal progressivo accoglimento nell'ordinamento di ulteriori modelli di gestione dei rischi quali la c.d. autoassicurazione. Invero, in un contesto economico, sociale e di mercato altamente mutevole come quello attuale, l'assicurazione sembra candidata ad atteggiarsi come elemento portante di più complessi sistemi di gestione di rischi emergenti e/o nuovi, connotati dalla coesistenza di una molteplicità di meccanismi che convergono verso il fine ultimo della copertura delle perdite economiche ricollegabili all'avverarsi di rischi e responsabilità<sup>10</sup>.

5 Lo evidenzia da ultimo LANDINI, S., *L'assicurazione della responsabilità civile*, cit., p. 1, la quale descrive il binomio assicurazione e responsabilità civile "quasi come un'endiadi composta da due termini che si completano vicendevolmente". Nel senso della sussistenza di "vicendevoli interferenze" tra i due istituti si sono espressi anche LA TORRE, A.: *Cinquant'anni col diritto (Saggi)*, I, Giuffrè, Milano, 1998, p. 273 e FANELLI, G.: "I problemi fondamentali dell'assicurazione della responsabilità civile per i rischi della strada con particolare riferimento al progetto governativo", *Riv. dir. comm.*, 1966, p. 589.

6 Sulla stretta connessione tra assicurazione e responsabilità, sotto il profilo dell'evoluzione funzionale dei due istituti, v., tra gli altri, ALPA, G.: "L'assicurazione di fronte all'evolversi del concetto di responsabilità", cit., p. 534 ss.; QUADRI, E.: "Indennizzo e assicurazione", in *Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria* (a cura di M. COMPORI e G. SCALEFI), Giuffrè, Milano, 1988, p. 97 ss.; CANDIAN, A.D.: *Responsabilità civile ed assicurazione*, cit., p. 2, il quale evidenzia l'impossibilità di discorrere delle funzioni della responsabilità civile senza aver riguardo all'importanza assunta dall'assicurazione a copertura dei rischi a questa relativi.

7 Come ricordato da QUADRI, E.: "Indennizzo e assicurazione", cit., p. 121, la crescente introduzione di obblighi assicurativi per la copertura di rischi di responsabilità civile ha segnato un mutamento «non meramente di direzione [...] ma di radicale prospettiva». La fattispecie più nota e rilevante sul piano pratico è l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (introdotta dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990 ed attualmente disciplinata dagli artt. 122 ss. c. ass.) ma meritano menzione anche l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante dall'esercizio di impianti nucleari (l. 31 dicembre 1962, n. 1860), di attività venatoria (l. 11 febbraio 1992, n. 157), di trasporto aereo (Reg. CE, 21 aprile 2004, n. 785), di professioni intellettuali (d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137) e di attività sanitaria, quest'ultima attualmente disciplinata dalla L. n. 24/2017 (meglio nota come Legge Gelli-Bianco, sulla quale, v. *infra*, par. 2).

8 Sull'importanza di un virtuoso coordinamento tra i due istituti, v. CORRIAS, P.: "I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco", *Riv. dir. priv.*, 2019, p. 116, il quale precisa che «Quando [...] si raggiunge un punto di equilibrio, è possibile governare al meglio fenomeni assai complessi sul piano tecnico-giuridico e alquanto rilevanti sul piano sociale».

9 Per danni derivanti da illecito aquiliano o da inadempimento.

10 V. *infra*, par. 3.

## II. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COME STRUMENTO DI GESTIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE.

La crescente espansione del contratto di assicurazione nel comparto della responsabilità civile costituisce soltanto una delle tante manifestazioni dell'estrema efficacia ed affidabilità di tale strumento di gestione dei rischi garantita dalle peculiarità dell'operazione assicurativa<sup>11</sup>.

Sia sufficiente qui ricordare in estrema sintesi che, nel modello assicurativo, l'effettivo adempimento del vincolo principale dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento della somma assicurata al verificarsi dell'evento dedotto in rischio, presuppone tra l'altro che sia costantemente garantita la "sana e prudente gestione"<sup>12</sup> dell'impresa<sup>13</sup>.

L'adempimento di tale obbligo di solvibilità assunto dall'impresa<sup>14</sup> si estrinseca, in particolare, nell'adozione di specifiche misure patrimoniali, che trova il proprio fulcro nella costituzione delle riserve tecniche e nella fondamentale attività di "copertura" delle medesime, da realizzarsi approntando attivi di proprietà dell'impresa, sottoposti a separazione patrimoniale e ad una gestione ispirata ai variegati criteri definiti dalla disciplina settoriale<sup>15</sup>. La sicurezza ed efficacia del congegno assicurativo è altresì garantita dalla riserva di attività in favore delle imprese autorizzate dall'IVASS e dall'apparato di controllo e di repressione delle violazioni delle regole patrimoniali affidato alla stessa Autorità di Vigilanza.

11 Per una puntuale ed approfondita disamina dei temi più strettamente connessi alla disciplina e al funzionamento dell'impresa di assicurazione v., da ultimo, BERTI DE MARINIS, G.: *L'impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, in corso di pubblicazione.

12 Sulla nozione di "sana e prudente gestione", SARTORI, F.: "Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della "sana e prudente gestione" ", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, I, pp. 131 ss., del quale si veda anche "Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della sana e prudente gestione" in *Il mercato assicurativo nell'unitarietà dell'ordinamento giuridico* (a cura di S. LANDINI e L. RUGGERI), Napoli, 2018, pp. 259 ss.; DESIDERIO, L.: "La sana e prudente gestione nella disciplina dei controlli assicurativi", *Dir. ec. ass.*, 2010, pp. 309 ss.

13 Si tratta all'evidenza di un vincolo accessorio rispetto a quello principale, in quanto strumentale all'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni assicurate. Va da sé, infatti, che in caso di mancata o non corretta predisposizione delle specifiche misure patrimoniali prescritte dalla normativa settoriale l'impresa di assicurazione difficilmente potrebbe far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

14 Le condotte a tal fine imposte alle imprese assicurative costituiscono oggetto di un vero e proprio obbligo assunto nei confronti degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, che rileva non soltanto sul piano pubblicistico ma anche sul piano contrattuale (v. art. 183, co. I, lett. d) c. ass.). L'assicurazione viene così a declinarsi, a sua volta, come ambito di emersione di responsabilità: quella dell'impresa di assicurazione per violazione dell'obbligo di sana e prudente gestione, alla quale l'assicurato può reagire avvalendosi dei rimedi generali contro l'inadempimento (es.: risarcimento e, ove ne sussistano i presupposti, risoluzione del contratto) o, ove ne sussistano le condizioni specifiche, di quelli speciali previsti dal codice delle assicurazioni. Sul punto si rinvia a CORRIAS, P.: *Le assicurazioni sulla vita*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 225 ss.; con riguardo alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, v. dello stesso A., *Dissesto dell'assicuratore e tutela contrattuale dell'assicurato*, Giuffrè, Milano, 2001.

15 V. spec. artt. 38 e 42 c. ass. e Regolamento IVASS n. 24/2016.

Analoghe considerazioni non possono, invece, essere svolte con riferimento a taluni meccanismi non assicurativi di copertura dei rischi affermatasi nella prassi e progressivamente accolti nell'ordinamento il più noto dei quali è indubbiamente quello di ritenzione del rischio comunemente definito "autoassicurazione". Quest'ultimo, infatti, contrariamente al meccanismo assicurativo, non si fonda sul trasferimento del rischio a costo parziale su un terzo specializzato qual è l'impresa di assicurazione — ma sulla gestione interna dei rischi (o di una parte di essi) da parte dello stesso soggetto esposto ai medesimi, il quale predispone autonomamente gli strumenti organizzativi e patrimoniali necessari per far fronte alle conseguenze economiche negative dell'eventuale avveramento dei rischi gestiti in via diretta, mediante l'accantonamento a riserva di appositi fondi che reputati *ex ante* sufficienti allo scopo<sup>16</sup>.

Nella prassi il ricorso a tale strumento di copertura dei rischi è frequente e spesso giustificato dall'esigenza dei soggetti esposti al rischio di abbattere oneri assicurativi particolarmente gravosi, e finanche insostenibili; in numerosi casi la scelta ricade su tecniche di ritenzione di una parte soltanto dei rischi (c.d. autoassicurazione parziale), attuata attraverso la stipulazione di contratti di assicurazione contenenti una clausola "di salvaguardia" (c.d. clausola S.I.R. — *Self Insurance Retention*), in forza della quale l'assicurato ritiene una percentuale del rischio, gestendo direttamente eventuali richieste risarcitorie di importo inferiore alla soglia prevista in contratto e, per converso, ponendo a carico dell'assicuratore soltanto la copertura dei rischi eccedenti la quota di rischio internalizzata.

Occorre tuttavia osservare che, malgrado le profonde differenze sussistenti tra i due modelli in termini di efficacia dei risultati offerti, il legislatore ha progressivamente iniziato a considerare la c.d. autoassicurazione un modello potenzialmente sostitutivo dell'assicurazione per la gestione di rischi di responsabilità civile.

Il riferimento più immediato è costituito dalla c.d. Legge Gelli-Bianco<sup>17</sup> in materia di responsabilità sanitaria. Come è noto, con tale intervento il legislatore attribuisce al contratto di assicurazione un ruolo di primo piano nella copertura dei rischi ricollegabili all'erogazione di prestazioni sanitarie<sup>18</sup>, prevedendo, a fronte dei

16 Sul tema v. i contributi raccolti in *Autoassicurazione e gestione del rischio* (a cura di S. LANDINI), Quaderni Cesifin. V. inoltre VELLISCI, L.: *Assicurazione ed "autoassicurazione" nella gestione dei rischi sanitari*, Milano, Giuffrè, 2018; ROMAGNOLI, G.: "Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con i principi di diritto interno ed europeo", *Danno e resp.*, 2015, pp. 329-337; ID.: "Riflessioni critiche sull'autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità della scelta delle Regioni e delle aziende sanitarie con i principi di diritto interno ed europeo", *Giust. Amm.*, 2015; GAGLIARDI, M.: "I riflessi dell'auto-assicurazione (e dell'obbligo di assicurazione) sul mercato e sulle logiche assicurative", *Riv. it. med. legale*, 2014, pp. 1219 ss.

17 L. 8 marzo 2017, n. 34, in vigore dal 1° aprile 2017.

18 Sul tema v. MONTICELLI, S.: "L'assicurazione della responsabilità civile per i rischi sanitari: profili generali", in *Diritto alla salute e contratto di assicurazione* (a cura di P. CORRIAS, E. PIRAS e G. RACUGNO), ESI, Napoli, 2019, pp. 27 ss.; NAZZARO, A.C.: "Diritto alla salute e assicurazione obbligatoria: i dubbi ancora non risolti dalla Legge sulla responsabilità medica", in *Diritto e salute – Rivista di sanità e responsabilità medica*, 2018, p.

più o meno articolati regimi di responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici, l'obbligatoria stipulazione da parte di questi ultimi di contratti di assicurazione<sup>19</sup> per la copertura dei rischi di responsabilità su di essi gravanti<sup>20</sup>.

Tuttavia, nel solco di precedenti interventi normativi sia europei<sup>21</sup> che nazionali<sup>22</sup>, l'art. 10 della Legge Gelli prevede altresì che l'obbligo assicurativo per la copertura dei suddetti rischi possa essere alternativamente adempiuto dalle strutture sanitarie ricorrendo ad "altre analoghe misure" per la responsabilità civile verso terzi, anche fondate sull'assunzione diretta dei rischi medesimi; misure, dunque, rispondenti al già descritto meccanismo della c.d. autoassicurazione<sup>23</sup> e che gli enti ospedalieri o equiparati sono legittimati, non semplicemente ad affiancare al contratto di assicurazione, ma – ed è questo uno degli aspetti più controversi della disciplina considerata la sua finalità primaria di garantire adeguata tutela ai pazienti danneggiati – ad utilizzare in via esclusiva, rinunciando del tutto ad una copertura assicurativa, purché equiparabili a questa sul piano delle garanzie offerte ai danneggiati.

---

I ss.; ALPA, G.: "Ars interpretandi e responsabilità sanitaria a seguito della nuova legge Bianco-Gelli", *Contr. impr.*, 2017, pp. 728 ss.; PALMIERI, A. – PARDOLESI, R.: "Le novità (ancora mascherate e neppure tanto inedite) dell'assicurazione della responsabilità sanitaria", *Foro it.*, 2017, pp. 197 ss.; SELINI, V.: "Il passato e il presente dell'obbligo assicurativo in ambito sanitario", *Danno e resp.*, 2017, p. 301 ss.

- 19 L'oggetto varia a seconda del soggetto gravato dell'obbligo di copertura. Per quanto riguarda, in particolare, le strutture sanitarie e sociosanitarie, la copertura obbligatoria deve riguardare: la responsabilità verso terzi e prestatori d'opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica; e la responsabilità del personale sanitario dipendente per danni cagionati a terzi.
- 20 Esprime apprezzamento circa le scelte operate dalla Legge Gelli-Bianco, CORRIAS, P.: "Diritto alla salute e contratto di assicurazione: premessa ad un'indagine", *Resp. civ. prev.*, 2019, pp. 755 s., il quale osserva che essa "si è posta nella direzione giusta, cercando un'efficace interazione tra i due istituti, mediante la previsione di variegata ipotesi di responsabilità (contrattuale per quello che riguarda la posizione della struttura, aquiliana per ciò che riguarda quella dei medici) alle quali corrispondono altrettanti modelli di copertura del rischio. In questo modo, ossia curando con precisione la corrispondenza tra le diverse ipotesi di responsabilità e gli strumenti di copertura della stessa (attuata mediante lo strumento assicurativo o i modelli alternativi di gestione del rischio), è stato possibile realizzare la filosofia di fondo della legge, consistente per un verso nell'accollare alle strutture gli oneri economici definitivi della copertura dei danni provocati al paziente dalle carenze organizzative delle strutture medesime e/o dalla negligenza o imperizia del medico (e al medico i soli costi della copertura assicurativa dei danni dovuti alla sua colpa grave), per altro verso nel convogliare verso l'impresa di assicurazioni, invece che sulla struttura o sul sanitario responsabile, le richieste risarcitorie dei danneggiati". Per una disamina della disciplina introdotta dalla Legge Gelli-Bianco con riguardo all'azione diretta del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, all'azione di rivalsa e all'intervento del Fondo di garanzia, v. CHESSA, C.: "Le tutele derivanti dalla polizza assicurativa stipulata dalle strutture e dagli esercenti l'attività sanitaria", *Riv. dir. banc.*, 2019, p. 35 ss.
- 21 V., a livello europeo, la direttiva 2011/24/UE, con la quale si è imposto agli Stati membri di garantire, per le cure prestate sul proprio territorio, sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzie o analoghi meccanismi che siano equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità e che siano commisurati alla natura e alla portata del rischio (art. 4, par. 1, lett. d).
- 22 Con riferimento all'assetto delineato dal precedente (e poco incisiva) intervento del legislatore nazionale in materia di responsabilità sanitaria, operato con la c.d. Legge Balduzzi, v. ONNIS CUGIA, F.: "Responsabilità civile del medico, responsabilità della struttura sanitaria e contratto di assicurazione dopo la legge Balduzzi", *Resp. civ. prev.*, 2016, pp. 1751 ss.
- 23 Già nel vigore della disciplina precedente, alcune Regioni hanno fatto ricorso all'autoassicurazione. Sul modello di *risk retention* adottato sin dal 2011 dalla Regione Liguria per la gestione dei rischi sanitari, v. VENTURA, F. - DE STEFANO, F. - BONSIGNORE, A. - GIANELLI CASTIGLIONE, A.: "La legge 24/2017 e il ruolo medico-legale in un sistema di autoassicurazione: le "analoghe misure" della Regione Liguria", *Riv. it. med. legale*, 2017, pp. 1015 ss.

La scelta del legislatore di consentire alle strutture sanitarie di ritenere anche integralmente i rischi non è stata particolarmente apprezzata in dottrina, la quale ha espresso perplessità sulla reale equiparabilità, in termini di efficacia e sicurezza, al congegno assicurativo delle misure di gestione del rischio riconducibili al modello della “autoassicurazione”<sup>24</sup>. Si è, infatti, osservato che quest’ultimo, per poter garantire risultati “analoghi” a quelli forniti dal contratto di assicurazione, dovrebbe essere in grado di replicare il più possibile i caratteri e le strutture del modello assicurativo sopra illustrati<sup>25</sup>; eventualità, questa, tuttavia assai remota e alla cui realizzabilità non sembra contribuire in modo decisivo né l’impianto della legge Gelli né la normativa ministeriale di dettaglio dedicata all’individuazione dei requisiti minimi di garanzia e delle condizioni generali di operatività “delle altre analoghe misure in assunzione diretta del rischio”, della quale si attende ormai da troppo tempo l’emanazione:

Ancorché lo schema di decreto attuativo prospetti l’adozione, da parte delle strutture sanitarie che intendano optare per l’assunzione diretta del rischio<sup>26</sup>, di misure patrimoniali apparentemente accostabili a quelle imposte alle imprese di assicurazione — si pensi alla prevista costituzione di un Fondo rischi nel quale siano accantonate risorse sufficienti a far fronte nel continuo al costo atteso per i rischi in corso al termine dell’esercizio<sup>27</sup> e di un Fondo riserva sinistri aggiuntivo<sup>28</sup> — ciò non pare sufficiente a ridurre lo scarto esistente tra i due sistemi e a superare così le criticità insite nel ricorso esclusivo a misure di *risk retention*<sup>29</sup>.

24 V., in particolare, ROMAGNOLI, G.: “Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con i principi di diritto interno ed europeo”, cit., p. 335 ss.; VELLISCIG, L.: *Assicurazione ed “autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari*, cit., pp. 255 ss.; CORRIAS, P.: “I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco”, cit., p. 122 s., secondo il quale il grado di efficacia e sicurezza dei modelli alternativi dipenderà dai criteri di calcolo del rischio e dalle regole di gestione delle risorse raccolte adottati da soggetti sui quali grava l’obbligo di copertura che optino per la gestione diretta dei rischi, rinunciando ad assicurarsi, non potendosi ritenersi adeguato allo scopo un semplice accantonamento di risorse effettuato senza adeguata consapevolezza e professionalità nella valutazione delle possibili passività o affidandosi a criteri empirici.

25 Sul punto v. CORRIAS, P.: “I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco”, cit., p. 123, il quale individua i requisiti minimi essenziali per l’efficacia delle misure alternative «: (i) nella assunzione da parte delle strutture sanitarie di competenze specifiche ed adeguate nel calcolo, nel controllo e nella gestione dei sinistri mediante una apposita struttura di autovalutazione dei rischi (c.d. clinical risk management); (ii) nella effettiva capacità di costituire, investire e proteggere (mediante un fondo destinato o separato) siffatte risorse nella misura richiesta dai calcoli statistici ed attuariali effettuati dalla struttura interna di autovalutazione».

26 Art. 8 schema di decreto.

27 Art. 9 schema di decreto, il quale precisa che si dovrà tener conto, al suddetto fine, della tipologia e quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura “autoassicurata”.

28 Art. 10 schema di decreto. La congruità degli accantonamenti dovrà essere certificata da un revisore legale o dal Collegio sindacale con un giudizio di sufficienza; in caso contrario, questi ultimi dovranno attestare le ragioni per le quali non sia stato possibile esprimere un giudizio (art. 11).

29 Puntuali rilievi critici in merito alla disciplina prospettata dallo schema di decreto ministeriale sono mossi da BERTI DE MARINIS, G.: *L’impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, in corso di pubblicazione.



### III. I NUOVI ORIZZONTI DELLA GESTIONE DI RISCHI E RESPONSABILITÀ EMERGENTI: LA CYBER INSURANCE.

Il panorama del rischio di responsabilità, e con esso le prospettive di sviluppo dell'assicurazione, sono in continua e rapida evoluzione<sup>30</sup>. Sfide tipiche della società moderna quali — per citarne soltanto alcune — il cambiamento climatico e la digitalizzazione costituiscono fattori di estrema incertezza, in quanto potenziali “detonatori” di significativi mutamenti del quadro di riferimento e di nuove esigenze di protezione dai rischi emergenti e, finanche, nuovi.

Limitandoci alle sfide imposte dal diffondersi di nuove forme di vulnerabilità tecnologica, la gestione del c.d. *cyber risk* è senza dubbio quella attualmente più rilevante, soprattutto per le imprese<sup>31</sup>; eventi come il malfunzionamento e/o il danneggiamento di sistemi e apparecchi informatici (es. *hardware*), la diffusione e sottrazione di informazioni commerciali o di dati, anche sensibili, di terzi<sup>32</sup> e, ancora, i danni reputazionali che possono derivarne<sup>33</sup>, rappresentano soltanto alcune delle più comuni ed insidiose “minacce cibernetiche”<sup>34</sup>.

La moltiplicazione di tali rischi, potenzialmente sistemici e i cui effetti sono spesso paragonati a quelli di un terremoto<sup>35</sup>, ha progressivamente innalzato il livello di guardia dei Regolatori; ne è scaturito un nutrito numero di interventi<sup>36</sup> volti a

- 
- 30 Cfr. CESERANI, F.: “I nuovi rischi di responsabilità civile: rischi lungolatenti e rischi emergenti. Tendenze ed orientamenti nelle «coverage trigger disputes»”, *Dir. econ. ass.*, 2010, pp. 3 s., ove si sottolinea che “I rischi che trovano copertura assicurativa nelle garanzie di responsabilità civile [...] risultano intrinsecamente connotati ai mutamenti sociali, culturali, scientifici e tecnologici della società, così come vengono recepiti nel quadro normativo e giurisprudenziale del proprio sistema giuridico. Da tale connotazione deriva la complessità ed il costante mutamento di tali rischi secondo parametri non lineari e chiaramente predefiniti, bensì in modo erratico e a volte imprevedibile, quale risultante delle molteplici interrelazioni che caratterizzano le attuali società tecnologicamente evolute”.
- 31 La massiccia digitalizzazione e scaturiti dalla pandemia da Covid-19 ha reso la protezione contro il *cyber risk* fondamentale non solo per i sistemi aziendali e per le amministrazioni pubbliche, ma anche per quelli domestici, sempre più interconnessi soprattutto a causa dall'ampio ricorso allo *smart-working*.
- 32 Si pensi, ad esempio, ai dati di clienti ed utenti trattati dalle imprese o dalla Pubblica amministrazione.
- 33 Secondo l'indagine MCKINSEY, “Global Survey” on Digital Trust, 2022, la maggioranza dei soggetti interessati ad effettuare acquisti online (53%) effettua l'operazione solo dopo aver verificato la reputazione del venditore, soprattutto sul piano della protezione dei dati; inoltre, un cliente su 10 si rivolge ad altro venditore in caso di “data breach”.
- 34 L'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), “Draft Application Paper on Supervision of Insurer Cybersecurity”, 29 June 2018, ha definito il *cyber risk*: “Any risks that emanate from the use of electronic data and its transmission, including technology tools such as the internet and telecommunications networks. It also encompasses physical damage that can be caused by cybersecurity incidents, fraud committed by misuse of data, any liability arising from data storage, and the availability, integrity, and confidentiality of electronic information – be it related to individuals, companies, or governments”.
- 35 ANIA, “Il rischio *cyber*: conoscerlo di più per proteggersi meglio”, consultabile su [www.ania.it](http://www.ania.it).
- 36 Giova ricordare, in proposito: il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile 2019 che ha istituito l'Agenda europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (*European Union Agency for Network and Information Security* – “ENISA”) e in tema di certificazione della cybersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; il Regolamento (UE) 2021/887 del 20 maggio 2021, che ha istituito il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento; la c.d. direttiva NIS (*Network and Information System Security*) attuata in Italia con la l. 4 agosto 2021, n. 109, istitutiva dell'Agenda nazionale per la cybersicurezza; nonché, più recentemente, il *Cyber Resilience Act* del 15 settembre 2022; la c.d. direttiva NIS 2 e il Regolamento DORA (ma verifica e vedi se ce ne sono altri di rilievo).

stimolare una gestione a tutto tondo<sup>37</sup> del *cyber risk* da parte dei soggetti ad esso esposti. Tra questi figurano anche le imprese di assicurazione<sup>38</sup> e gli intermediari<sup>39</sup>, destinatari di una crescente attività di responsabilizzazione verso l'adozione di sistemi di *governance* e di controllo interno capaci di intercettare e fronteggiare eventuali vulnerabilità tecnologiche e, ancora, di strumenti di gestione dei dati idonei a garantirne la riservatezza, il corretto utilizzo e la protezione dai rischi *cyber*.

Quanto alle imprese assicurative, tale tendenza si è concretamente tradotta, tra l'altro, nell'emanazione del Reg. IVASS n. 38/2018, il quale ha introdotto apposite disposizioni sulla *cyber security* aziendale e sulla gestione dei dati all'interno della normativa di secondo livello sul sistema di governo societario<sup>40</sup>.

In forza di tali regole gli assicuratori sono tenuti, tra l'altro, a: i) valutare i rischi *cyber* ai quali sono esposte, anche sul piano delle interconnessioni e dipendenze da terze parti; (ii) adottare specifici requisiti di *governance* e di *risk management* nonché presidi di *business continuity*; (iii) individuare, all'interno del Piano strategico ICT, processi di monitoraggio sistematico per identificare tempestivamente incidenti e valutare periodicamente l'efficacia dei presidi implementati; (iv) segnalare all'Autorità di Vigilanza ogni evento<sup>41</sup> che rappresenti un grave incidente di sicurezza informatica.

Ad un rafforzamento dell'efficacia delle misure di natura organizzativa contribuirà anche il potenziamento dei requisiti sull'*ICT risk management* e delle procedure di segnalazione delle minacce e degli incidenti informatici previsto, a livello europeo, dal c.d. Regolamento DORA ("Digital Operational Resilience

37 In termini di prevenzione e mitigazione dei rischi informatici e di minimizzazione e riparazione delle relative conseguenze dannose.

38 IVASS, "L'importanza dei test di cyber-sicurezza per il sistema assicurativo italiano", Milano, 13 Ottobre 2022; IVASS e BANCA D'ITALIA, La sicurezza cibernetica ai tempi del Covid-19, 2020; IVASS e BANCA D'ITALIA, Sicurezza cibernetica: il contributo della Banca d'Italia e dell'IVASS, a cura del Gruppo di coordinamento sulla sicurezza cibernetica, 2018, pp. 35 ss.

39 IVASS, Indagine conoscitiva su *cyber risk* del settore intermediari, avviata il 25 luglio 2017; Lettera al mercato del 29 dicembre 2017 (Esiti dell'indagine conoscitiva sui presidi degli intermediari tradizionali per la gestione delle informazioni e la prevenzione dei rischi informatici. Indicazioni per gli intermediari).

40 In base all'art. 30, comma 4, c. ass., l'impresa di assicurazione deve adottare misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza, utilizzando, a tal fine, adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.

41 A titolo esemplificativo: frodi informatiche, attacchi *cyber*, malfunzionamenti.

Act'')<sup>42</sup> recentemente entrato in vigore ed applicabile, salvo talune eccezioni<sup>43</sup>, anche alle imprese di assicurazione<sup>44</sup>.

Peraltro, a fronte della complessità e sofisticatezza dei moderni attacchi informatici e delle incertezze sulla loro reale portata, i presidi organizzativi interni di prevenzione del rischio e di gestione della sicurezza informatica non possono ritenersi, da soli, sufficienti a soddisfare l'esigenza di una completa protezione dal *cyber risk*; per quanto efficaci, infatti, tali misure possono attenuare il rischio cibernetico ma non eliminarlo del tutto. Di qui la necessità di garantire la copertura del rischio *cyber* residuo, ricercando altrove strumenti che si affianchino alle suddette strategie preventive in funzione ausiliaria e complementare.

Il contratto di assicurazione si rivela il principale candidato a ricoprire tale ruolo<sup>45</sup>. Le assicurazioni contro il rischio *cyber*<sup>46</sup> possono, infatti, garantire la protezione dell'integrità del patrimonio dell'assicurato sia coprendo i danni causati da incidenti informatici — tra cui le spese sopportate per gli interventi di ripristino di dati e sistemi informatici e le perdite pecuniarie derivanti dalla *business interruption* — sia mediante la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni subiti da questi ultimi in dipendenza della violazione della normativa sulla protezione dei dati personali<sup>47</sup>.

Malgrado le indubbie potenzialità e la crescente offerta di contratti *ad hoc*, il mercato europeo delle assicurazioni *cyber* stenta a decollare, registrandosi tuttora in tale ambito un elevato *gap* di protezione<sup>48</sup>. Se sul fronte della domanda tale *gap* è principalmente riconducibile alla ancora troppo limitata consapevolezza dei

---

42 Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. Il Regolamento DORA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea lo scorso il 27 dicembre 2022 e troverà applicazione a partire dal 17 gennaio 2025. Al fine di coordinare le nuove disposizioni con quelle contenute in altri provvedimenti europei che definiscono requisiti relativi alla gestione dei rischi informatici nel settore finanziario, e garantire il corretto funzionamento del mercato interno è stata contestualmente pubblicata la Direttiva (UE) 2022/2556 che modifica le Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, 2015/2366/UE e 2016/2341/UE per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

43 V. art. 2, par. 3, lett. b), Reg. DORA cit., che esclude dal proprio ambito applicativo le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4 della direttiva 2009/138/UE.

44 Art. 2, par. 1, lett. n), Reg. UE cit.

45 Il tema dello sviluppo di un solido mercato europeo della *cyber-insurance* è da qualche tempo al centro del dibattito a livello europeo e costituisce una delle priorità strategiche dell'EIOPA, la quale ne ha più volte messo in luce il ruolo cruciale per la gestione del rischio e per la crescita della *digital economy*.

46 ENISA, "Cyber Insurance: Recent Advances, Good Practices and Challenges, 2016; IAIS, Issues paper on cyber risk to the insurance sector", 2016; OCSE, "Enhancing the role of insurance in cyber risk management", 2017.

47 La violazione dei dati personali è definita dall'art. 4 n. 12 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito: GDPR) "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati". L'art. 82 GDPR stabilisce che "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento".

48 Si vedano in proposito i dati forniti dal *Report SwissRe "Cyber insurance: strengthening resilience for the digital transformation"*, 2022.

potenziali assicurati in relazione ai rischi cibernetici e alla portata lesiva o, anche, alla loro resistenza verso la stipulazione di contratti i cui costi sono percepiti come troppo elevati, se non addirittura superflui dinanzi a quella che è ritenuta, a torto, una eventualità remota<sup>49</sup>, sull'opposto versante dell'offerta esso è riconducibile alla difficile gestione assicurativa del *cyber risk*<sup>50</sup>.

Le caratteristiche di tale tipologia di rischio, per sua stessa natura mutevole e potenzialmente catastrofico<sup>51</sup>, e la limitata disponibilità di dati storici sufficientemente attendibili e di criteri di misurazione quantitativa del rischio medesimo<sup>52</sup>, ne ostacolano la prevedibilità e la corretta valutazione, tariffazione e gestione tecnico-attuariale da parte degli assicuratori, incrementando il ricorso di questi ultimi a modelli di valutazione di tipo qualitativo<sup>53</sup>.

Alla luce di siffatte tensioni della copertura dei rischi cibernetici con le tecniche statistiche-attuariali tipiche del modello assicurativo, l'offerta di contratti di assicurazione si rivela dunque, poco appetibile: *in primis* per le stesse imprese di assicurazione, anche in considerazione del difficile reperimento di adeguate coperture riassicurative, fondamentali in scenari di rischio sistemico<sup>54</sup>; in secondo luogo, per i soggetti esposti al rischio in ragione dell'inevitabile aumento dei premi relativi alle "assicurazioni *cyber*".

49 Come evidenziato dall'IVASS, "Rivoluzione? Evoluzione! Rivoluzione dei rischi ed evoluzione del mercato assicurativo in un ecosistema in accelerazione, tra cambiamenti climatici, socioeconomici e regolamentari", cit. pp. 6 s., tali criticità risultano acute dalla "scarsa chiarezza dei contratti attualmente sul mercato e in particolare delle clausole risarcitorie, con condizioni di rimborso generiche e non sempre rappresentative dell'ampio spettro di rischi da coprire", ragion per cui "è importante la esplicita declinazione delle clausole di esclusione dai risarcimenti evitando potenziale contenzioso tra compagnia e assicurato".

50 Lo evidenzia LANDINI, S.: "Privacy, rischio informatico e assicurazioni", *Assicurazioni*, 2019, p. 15. Per una panoramica in chiave comparatistica, v. da ultimo DE BRITO, J.A. – RUIVO, M. L.: "Core aspects of cyber risk insurance: an analysis in dialogue with some Portuguese and Italian insurance policies", *Assicurazioni*, 2022, pp. 473 ss.

51 Si pensi ad eventuali attacchi alle infrastrutture informatiche che presiedono la gestione di settori strategici come quello dell'energia.

52 La corretta determinazione del premio assicurativo dipende dall'analisi della frequenza e della gravità degli incidenti informatici del medesimo tipo di quelli che s'intende assicurare e risulta, dunque, ostacolata dalla difficile prevedibilità sul piano tecnico dei rischi *cyber* e dei danni che potrebbero derivarne. Di qui l'importanza della disponibilità di dati storici sui sistemi informatici dell'assicurato, sulle misure di prevenzione del rischio adottate e su eventuali attacchi e danni informatici subiti, ancorché le informazioni su questi ultimi potrebbero scostarsi sensibilmente dalla situazione attuale.

53 EIOPA, "Cyber risks: what is the impact on the insurance industry ?", 2021; EIOPA, "Cyber Risk for Insurers - Challenges and Opportunities", 2019.

54 L'importanza della riassicurazione si coglie agevolmente dinanzi a rischi difficilmente prevedibili e che, per loro stessa natura e velocità di diffusione, possono provocare, anche in un limitatissimo arco temporale, danni tanto estesi da superare la capacità assuntiva di un singolo assicuratore. Tale aspetto è stato evidenziato nel documento IVASS "Rivoluzione? Evoluzione! Rivoluzione dei rischi ed evoluzione del mercato assicurativo in un ecosistema in accelerazione, tra cambiamenti climatici, socioeconomici e regolamentari", 2019, p. 7, consultabile sul sito istituzionale dell'Istituto, ove si evidenzia come l'ipotetica presenza di un *bug* in un *software* applicativo diffuso potrebbe rendere vulnerabili contemporaneamente un elevato numero di assicurati presso la medesima compagnia, la quale dovrebbe dunque far fronte al risarcimento di danni nel complesso considerevoli in un breve arco di tempo anche in caso di contratti a copertura limitata.

In tale contesto anche l'adozione di adeguate tecniche di "autoassicurazione" potrebbe garantire ai soggetti esposti ai rischi cibernetici una più efficace copertura finanziaria delle conseguenze economiche negative correlate all'accadimento di incidenti informatici. In presenza di contratti di assicurazione il cui premio, per le ragioni sopra esposte, risulti eccessivamente oneroso, il ricorso al meccanismo della ritenzione per la gestione diretta di una parte dei rischi — si pensi, ad esempio, ai rischi informatici caratterizzati da maggiore prevedibilità e da una ridotta carica lesiva — potrebbe garantire ai soggetti esposti al rischio un significativo abbattimento degli oneri connessi alla stipulazione di contratti assicurativi.

In conclusione, l'assicurazione pare destinata ad essere ulteriormente valorizzata dalla crescente e diffusa esigenza di protezione dai rischi emergenti; in particolare, la combinazione fra i regimi di responsabilità civile e il congegno assicurativo, nonché fra questi ed altri rilevanti modelli di copertura delle perdite economiche conseguenti all'insorgenza di responsabilità, troverà ulteriori spazi di operatività nelle risposte normative alle nuove sfide imposte dalla necessità di fronteggiare fenomeni come la digitalizzazione, la transizione "verde" ed il manifestarsi di insidiosi fattori di instabilità, come la crisi pandemica e il conflitto russo-ucraino<sup>55</sup>.

---

55 Ne costituisce un indice sintomatico il fatto che, qualche tempo fa, in sede di discussione su un regime di responsabilità civile per i danni derivanti dall'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, sia stata ventilata a livello europeo la possibile introduzione di un regime assicurativo obbligatorio per gli operatori di sistemi di IA considerati "ad alto rischio". In tal senso v. Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 contenente "raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per i danni derivanti dall'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale").

## BIBLIOGRAFIA

ALPA, G.: "L'assicurazione di fronte all'evolversi del concetto di responsabilità", *Assicurazioni*, 1985, pp. 534 ss.

ALPA, G.: "Ars interpretandi e responsabilità sanitaria a seguito della nuova legge Bianco-Gelli", *Contr. impr.*, 2017, pp. 728 ss.

AA. VV., *Autoassicurazione e gestione del rischio*, (a cura di S. LANDINI), Quaderni Cesifin.

BERTI DE MARINIS, G.: *L'impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, in corso di pubblicazione.

BESSONE, M.: "Responsabilità civile, assicurazione e costo sociale dell'illecito", *Saggi di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 245 ss.

BOZZI, G.: *Assicurazione e responsabilità*, Bulzoni, Roma, 1971.

BUSNELLI, F.D.: "Le nuove frontiere dell'assicurazione e il principio di precauzione", in *Gli strumenti di precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2006.

CANDIAN, A.D.: *Responsabilità civile ed assicurazione*, EGEA, Milano, 1993.

CAMPOBASSO M., "Le clausole *claims made*: nella giurisprudenza e nella legge Gelli – Bianco", in *Diritto alla salute e contratto di assicurazione* (a cura di P. CORRIAS, E. PIRAS e G. RACUGNO), ESI; Napoli, 2019, pp. 55 ss.

CAMPOBASSO M., "Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni "claims made"", *Banca borsa tit. cred.*, 2019, pp. 138 ss.

CAVALLO BORGIA, R.: *L'assicurazione di responsabilità civile*, in *Trattato della responsabilità civile*. (diretto da M. Franzoni), Giuffrè, Milano, 2007.

COMANDÈ, "L'assicurazione e la responsabilità civile come veicoli del principio di precauzione", in *Gli strumenti di precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità* (a cura di G. COMANDÈ), Giuffrè, Milano, 2006, pp. 23 ss.

CORRIAS, P.: *Garanzia pura e contratti di rischio*, Giuffrè, Milano, 2006.

CORRIAS, P.: "Responsabilità civile e contratto di assicurazione", *Rivista di diritto civile*, 2011, pp. 245 ss.

CORRIAS, P.: *Il contratto di assicurazione (Profili strutturali e funzionali)*, ESI, Napoli, 2018.

CORRIAS, P.: "Diritto alla salute e contratto di assicurazione: premessa ad un'indagine", *Resp. civ. prev.*, 2019, pp. 753 ss.

CORRIAS, P.: "L'assicurabilità dei fatti pregressi nelle assicurazioni della responsabilità civile", *Riv. it. med. legale*, 2019, pp. 1443 ss.

CORRIAS, P.: "Le clausole "claims made". Dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, pp. 147 ss.

CORRIAS, P.: "I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco", *Riv. dir. priv.*, 2019, pp. 113 ss.

CORRIAS, P.: *Le assicurazioni sulla vita*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 2021.

DE STROBEL, D.: *L'assicurazione di responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2004.

FANELLI, G.: "I problemi fondamentali dell'assicurazione della responsabilità civile per i rischi della strada con particolare riferimento al progetto governativo", *Riv. dir. comm.*, 1966, pp. 347 ss.

FRANZONI, M.: "Responsabilità civile (assicurazione della)", *Dig. disc. priv.*, sez. *comm.*, XII, Torino, 1993

GAMBINO, A.: "La neutralizzazione dei rischi nella struttura e nella funzione giuridica unitaria del contratto di assicurazione", *Riv. dir. comm.*, 1985, pp. 209 ss.

LANDINI, S.: *Assicurazione e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2004.

LANDINI, S.: "Le clausole di retroattività e *claims made* nelle polizze sanitarie", in *La responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento* (a cura di G. ROMAGNOLI), ESI, Napoli, 2018, pp. 177 ss.

LANDINI, S.: *L'assicurazione della responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 2021.

MONTICELLI, S.: "L'assicurazione della responsabilità civile per i rischi sanitari: profili generali", in *Diritto alla salute e contratto di assicurazione* (a cura di P. CORRIAS, E. PIRAS e G. RACUGNO), ESI, Napoli, 2019, pp. 27 ss.

NAZZARO, A.C.: "Diritto alla salute e assicurazione obbligatoria: i dubbi ancora non risolti dalla Legge sulla responsabilità medica", in *Diritto e salute – Rivista di sanità e responsabilità medica*, 2018, p. 1 ss.

ONNIS CUGIA, F.: "Responsabilità civile del medico, responsabilità della struttura sanitaria e contratto di assicurazione dopo la legge Balduzzi", *Resp. civ. prev.*, 2016, pp. 1751 ss.

PALMIERI, A. – PARDOLESI, R.: "Le novità (ancora mascherate e neppure tanto inedite) dell'assicurazione della responsabilità sanitaria", *Foro it.*, 2017, 5/5, pp. 197-207

QUADRI, E.: "Indennizzo e assicurazione", in *Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria* (a cura di M. COMPORI e G. SCALFI), Giuffrè, Milano, 1988.

ROMAGNOLI, G.: "Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con i principi di diritto interno ed europeo", *Danno e resp.*, 2015, pp. 329 ss.

ROMAGNOLI, G.: "Riflessioni critiche sull'autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità della scelta delle Regioni e delle aziende sanitarie con i principi di diritto interno ed europeo", *Giust. Amm.*, 2015, pp. 7 ss.

ROSSI, G.: *Le clausole claims made: dalla valutazione della giurisprudenza alla logica del mercato assicurativo*, Cedam, Padova, 2018.

SELINI, V.: "Il passato e il presente dell'obbligo assicurativo in ambito sanitario", *Danno e resp.*, 2017, pp. 301 ss.

VELLISCIG, L.: *Assicurazione ed "autoassicurazione" nella gestione dei rischi sanitari*, Milano, Giuffrè, 2018.

VELLISCIG, L.: "L'autoassicurazione", in *Diritto alla salute e contratto di assicurazione* (a cura di P. CORRIAS, E. PIRAS e G. RACUGNO), ESI; Napoli, 2019, pp. 107 ss.

VENTURA, F. - DE STEFANO, F. – BONSIGNORE, A. - GIANELLI CASTIGLIONE, A.: "La legge 24/2017 e il ruolo medico-legale in un sistema di autoassicurazione: le "analoghe misure" della Regione Liguria", *Riv. it. med. legale*, 2017, pp. 1015 ss.